

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018



REGOLAMENTO

BOLZANO 13 SETTEMBRE 2017

Il presente documento è emanato sulla base delle norme previste dalla legislazione scolastica italiana. Il testo, costituito dallo *Statuto degli Organi Collegiali*, approvato dal Consiglio di Istituto in data 19 gennaio 2000 e modificato nella seduta del 11 novembre 2009, e dal *Regolamento di Istituto*, approvato in data 11 novembre 2009 e con successive modifiche in data 08 settembre 2010, costituisce la traduzione del nostro comportamento di istituto e si richiama alle norme generali della *Legge Prov. del 18 ottobre 1995, nr. 20 - Organi collegiali delle istituzioni scolastiche -*, e delle norme che questa legge richiama e ai principi presenti nello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria (D.P.R. del 24 giugno 1998, nr. 249)*.

Il seguente Regolamento di Istituto si preoccupa di indicare le linee guida che devono ispirare il comportamento reciproco tra le diverse componenti dell'istituto, tenendo presente che la condivisione e l'osservanza delle norme scritte e di quelle ascrivibili alla sfera della civile convivenza contribuiscono a creare un clima di coesione e favoriscono di molto l'organizzazione e la realizzazione dell'attività didattica che, per essere produttiva, deve essere sostenuta dall'impegno e dalla partecipazione di tutte le componenti della scuola.

PARTE I - *Statuto degli Organi Collegiali*,
approvato dal Consiglio di Istituto in data 19 gennaio 2000 e del 11.11.2009

PARTE II - *Regolamento di Istituto e relativi allegati*,
approvato dal Consiglio di Istituto in data 19.01.2000 e modificato nella seduta
del Consiglio di Istituto del 14.05.2014

ALLEGATO - *Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria*,
- Testo approvato con deliberazione della G.P. nr.2523 del 21 luglio 2003 -
Regolamento palestre - zona sportiva scolastica Talvera

**Il presente Regolamento di Istituto è stato discusso ed approvato nella
seduta del
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14 MAGGIO 2014**

PARTE I

Statuto degli Organi Collegiali

**approvato dal Consiglio di Istituto in data 19.01.2000 e modificato
nella seduta del Consiglio di Istituto del 14.05.2014**

1. PREMESSA

Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali

L'Istituto Sperimentale "G. Toniolo" per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastiche-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto. Oltre a tale Consiglio si articoleranno i seguenti organi collegiali: Giunta Esecutiva, Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, Assemblea dei Genitori, Assemblea degli Studenti.

Art. 2 – Finalità istituzionali

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente "DIALOGA Società Cooperativa Sociale", e le sue specifiche finalità educative, ispirate ai principi della mutualità e della solidarietà secondo quanto espresso nell'Art. 2 dello Statuto della Cooperativa stessa, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'istituto. Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sull'eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

2. CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 – Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- Ente Gestore: il Presidente del CdA
- Dirigenza Scolastica: il Dirigente Scolastico
- Insegnanti: 5 docenti + 1 docente di L2
- Genitori: 3 rappresentanti eletti
- Studenti: 3 rappresentanti eletti

- Personale non docente: 1 rappresentante eletto

In caso di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico, per i docenti, o di frequenza dell'alunno, per i genitori), si procederà alla sua sostituzione.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Istituto a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, ed anche altri esperti esterni, a giudizio del presidente o dietro richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Art. 4 – Attribuzioni

Il C.I. fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

In particolare:

- elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza;
- elegge nella prima seduta tra i propri membri una giunta esecutiva composta secondo l'art. 8 della legge provinciale n.20/1995;
- definisce gli indirizzi generali per le attività della Scuola sulla base delle finalità del Progetto Educativo;
- adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
- provvede all'adozione di un regolamento interno dell'Istituto, che dovrà stabilire, tra l'altro, le modalità per il funzionamento della

biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella Scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;

- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Cassa Scolastica per quanto concerne la realizzazione di attività parascolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal regolamento in materia di Autonomia;
- promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
- promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- regola forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto;
- propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-visivi, multimediali e le dotazioni librarie;
- indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe ed esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.

Art. 5 – Funzioni del Presidente

Il Presidente del C.I. elegge tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli e le indicazioni della Giunta d'Istituto. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 – Durata in carica del Consiglio d'Istituto

Il C.I. dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe.

Art. 7 – Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno due volte al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico. La data e l'ora di convocazione

vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche «ad horam» e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l'ordine del giorno per le riunioni devono essere presentate al Presidente della Giunta Esecutiva, almeno 8 giorni prima della riunione. Il Presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo ordine del giorno dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola. Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo dovrà essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero di Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate, nell'apposito albo della scuola, comunicate alla Giunta Esecutiva, all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei genitori degli alunni ed esposte nella sala dei Docenti. Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente e dei membri della Giunta Esecutiva ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Art. 8 – Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del Presidente dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo con il Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- esame ed approvazione di modifiche allo Statuto, in base all'articolo 24
- discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del C.I., sotto la Presidenza del Presidente dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

3. GIUNTA ESECUTIVA

Art. 9 – Composizione e durata

La Giunta Esecutiva (G.E.) è composta dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile Amministrativo dell'Istituto che funge da Segretario di Giunta, e da 3 Consiglieri eletti dal C.I., e precisamente: 1 docente, 1 genitore e 1 studente. La G.E. è presieduta dal Dirigente Scolastico, che designerà tra i membri della Giunta il Tesoriere, il quale provvederà alla tenuta dei registri contabili, alla formazione dei bilanci e dei conti da sottoporre prima alla G.E. e poi al C.I., alla riscossione dei mezzi finanziari ed ai pagamenti approvati dal Consiglio. Il fondo cassa resta depositato presso l'Amministrazione dell'Istituto. La G.E. dura in carica tre anni. In caso di preventiva decadenza per dimissioni o per la perdita dei requisiti richiesti o per tre assenze consecutive ingiustificate, il C.I. procederà alla sostituzione a norma dell'articolo 6.

Art. 10 – Competenze

La G.E. prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del C.I., corredandoli di precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. I Consiglieri di Istituto che vogliono fare delle proposte da

inserirle nell'ordine del giorno in discussione nella riunione del C.I., dovranno farle pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta.

La G.E. predispone anche il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale della Cassa scolastica da sottoporre all'approvazione del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere relazionando al Consiglio stesso sull'avvenuta esecuzione.

Art. 11 – Riunioni e delibere

Le riunioni della G.E. sono valide solo se sono presenti il Presidente ed almeno tre membri di essa. Le deliberazioni della G.E. sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute della G.E. non sono pubbliche. Il segretario dovrà redigerne relativo verbale.

4. CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 12 – Composizione

I Consigli di Classe nella Scuola sono composti dai Docenti delle singole classi e da due rappresentanti, rispettivamente uno tra i genitori eletti da tutti i genitori delle rispettive classi e uno degli studenti. I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o, dietro sua delega, dal Vice-Dirigente o da un docente membro del Consiglio stesso.

Art. 13 – Competenze

I Consigli di Classe si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, all'adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi,

disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola partecipazione dei docenti.

5. COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 14 – Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente operante nella Scuola. È presieduto dal Dirigente. Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Dirigente che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 15 – Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal C.I.;
- cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante

nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;

- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe;
- adotta e promuove iniziative di sperimentazione, in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- elegge i docenti incaricati di collaborare col Dirigente;
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

6. ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 16 – Assemblee dei Genitori

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli. Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto. I rappresentanti di Classe e d'Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori dell'Istituto, che è presieduto dal Genitore eletto Presidente del C.I..

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe. L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori della Scuola. Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione e i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe. L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto. Possono aver luogo anche, su convocazione del Dirigente, assemblee dei genitori di classe e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame dei problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 17 – Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segretaria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali. Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto, tramite la Giunta Esecutiva, per eventuali decisioni di sua competenza.

7. ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Art. 18 – Diritto di Assemblea

Gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 19 – Assemblee Studentesche

Le Assemblee studentesche nelle Scuole Secondarie Superiori costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto. I rappresentanti di Classe unitamente ai rappresentanti nel Consiglio d'Istituto costituiscono il Comitato Studentesco, che potrà designare democraticamente tra i suoi membri un coordinatore.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ogni due mesi e una di classe ogni mese, nel limite, la prima di tre ore di lezione, e la seconda, di due ore. L'orario, comunque, sarà concordato con la Presidenza dell'Istituto. In

orario extrascolastico potranno essere tenute altre assemblee, sempre d'accordo con la Dirigenza.

L'assemblea di Classe non può essere tenuta lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico o nelle ore di lezione delle stesse materie, per comprensibili motivi didattici.

Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

All'Assemblea di Classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino e i membri del Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

Gli studenti sono tenuti a redigere un verbale in base all'ordine del giorno presentato per la richiesta dell'assemblea. I verbali verranno conservati negli appositi *Quaderni dei verbali di classe*, depositati nell'ufficio di Segreteria.

Art. 20 – Funzionamento delle Assemblee Studentesche

L'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento; detto regolamento, predisposto dal Comitato Studentesco, deve essere inviato in approvazione al Consiglio d'Istituto.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto o su richiesta del 20% degli studenti.

La richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente almeno 5 giorni prima della data di convocazione della stessa.

Il Comitato Studentesco, nel suo seno e a maggioranza assoluta, nomina il Presidente e il Segretario dell'assemblea, mentre il Vice-Presidente potrà essere nominato sempre dallo stesso Comitato e a maggioranza assoluta, tra tutti gli altri alunni partecipanti all'Assemblea. È dovere del Comitato e in particolare del Presidente dell'Assemblea garantire l'esercizio ordinatamente democratico dei diritti dei partecipanti.

L'Assemblea di Classe è presieduta dai rappresentanti di Classe. Spetta ad essi chiederne l'autorizzazione al Dirigente almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, presentando per iscritto l'ordine del giorno.

Il Dirigente ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

8. ESERCIZIO DEL VOTO – NORME COMUNI

Art. 21 – Elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente «Statuto», spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza. Per ciascuna categoria, viene formata una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine alfabetico.

Art. 22 – Candidature

Per il Consiglio d'Istituto:

- personale docente: tutti i docenti godono del diritto di voce passiva;
- personale non docente: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;
- genitori: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che

esercitano la patria potestà parentale) che presentino la propria candidatura;

- studenti: l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti delle scuole secondarie, che presentino la propria candidatura.

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

Art. 23 – Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 24 – Interpretazione, integrazione e modificabilità dello «Statuto»

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto, previo esame e presentazione del punto in questione da parte della Giunta Esecutiva.

Il presente «Statuto» può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'Ente gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Presidente dell'Ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

Art. 25 – Vigore del presente «Statuto»

Il presente «Statuto», proposto dall' Ente Gestore della Scuola, discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore nell'Anno Scolastico 2000-2001.

Spetta al Consiglio d'Istituto eletto confermarne definitivamente il testo dopo eventuali interventi di integrazione o modifica.

Il presente Statuto degli Organi Collegiali è stato discusso ed approvato nella seduta del 19 gennaio 2000 e modificato successivamente nella seduta del Consiglio di Istituto del 11 novembre 2009.

PARTE II

Regolamento di Istituto

**approvato dal Consiglio di Istituto in data 10.10.2007
con successive modifiche approvate nella seduta del 14.05.2014 e
del 27.09.16 e del 13.09.2017.**

PREMESSA

L'Istituto Toniolo - Liceo scientifico opzione scienze applicate con percorso in autonomia provinciale SPORTIVO - si impegna a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

A tal fine chiede sia alla componente docenti sia a quella degli alunni:

- a. un atteggiamento di attiva e responsabile partecipazione alle iniziative proposte dalla scuola;*
- b. puntualità e diligenza nel corrispondere al lavoro scolastico.*

Alla componente genitori:

- a. attenzione ai problemi della scuola ed un atteggiamento di collaborazione.*

A tutte le componenti:

- a. un comportamento di sostanziale accettazione e rispetto nelle reciproche relazioni;*
- b. l'osservanza delle norme del presente regolamento interno democraticamente concordato.*

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dei principi e delle disposizioni dei regolamenti e delle leggi vigenti. La vita della scuola sarà regolata quindi dalle norme di seguito riportate.

1. ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

Art. 1 - Inizio delle lezioni e gestione ritardi

1. Le lezioni devono iniziare puntualmente alle ore 07,55; gli alunni sono autorizzati ad entrare nell'edificio scolastico dalle ore 07,40 in poi.
Il suono della seconda campanella (07,55) indica l'inizio delle lezioni; tutti gli alunni si dovranno recare nelle rispettive classi, tenendo un comportamento corretto, senza sostare nei corridoi.

2. Per la gestione dei **ritardi** ci si atterrà alla modalità seguente:

È considerato ritardo l'entrata in classe dalle ore 07,56. Lo studente ritardatario potrà accedere alle classi immediatamente presentando al docente il libretto delle giustificazioni, debitamente compilato dai genitori con la motivazione del ritardo e la firma, per la registrazione della giustificazione.

Nel caso in cui fosse privo della richiesta di giustificazione, lo studente ritardatario sarà comunque ammesso in classe immediatamente, ma sarà tenuto a presentare regolare giustificazione del ritardo, secondo la medesima procedura, al docente della prima ora entro e non oltre il giorno successivo.

3. Gli studenti sorpresi a determinare deliberatamente il proprio ritardo di ingresso a scuola incorreranno in opportune sanzioni disciplinari.
4. Tutte le componenti scolastiche si impegnano alla scrupolosa osservanza dell'orario scolastico.
5. Gli studenti che non presentino regolare richiesta di giustificazione il giorno stesso del ritardo o il giorno successivo saranno sanzionati dall'insegnante con la "nota per mancata giustificazione".

Art. 2 - Regolamentazione delle entrate posticipate e delle uscite anticipate

1. Per la gestione delle **uscite** ci si atterrà alla modalità seguente:

Le richieste di uscita anticipata, per motivi non attinenti all'attività sportiva, devono essere presentate solo ed esclusivamente all'insegnante della prima ora che controllerà la richiesta del genitore e/o studente e procederà alla registrazione. Le richieste di entrata posticipata e/o uscita anticipata per

motivi sportivi sono invece gestite dall'Ufficio Sportivo che le segnala nel registro.

Non verranno accettate richieste di uscita anticipata presentate dopo la prima ora.

2. Sono ritenute valide solo le giustificazioni di entrata posticipata e di uscita anticipata debitamente documentate. Non è possibile nella stessa giornata presentare entrambe le richieste, tranne per particolari esigenze.
3. Gli alunni che risiedono fuori Bolzano possono presentare richiesta scritta motivata e dettagliata, firmata da un genitore, anche se maggiorenni, per poter entrare in ritardo od uscire in anticipo, nel caso di esigenze legate all'orario dei mezzi di trasporto. Tale richiesta verrà valutata caso per caso.

Art 2 Bis - Uscite anticipate per motivi di salute

1. Nel caso in cui un alunno fosse colto da malessere in orario scolastico, la scuola provvederà ad avvertire i genitori o chi ne fa le veci, perché prelevino l'alunno dall'Istituto; in tali circostanze le giustificazioni si considerano implicite e sarà sufficiente annotarle sul registro di classe.
2. Nell'impossibilità di avvisare i genitori, l'alunno, anche se maggiorenne, può uscire dall'Istituto solo se accompagnato.
3. I genitori sono tenuti all'inizio dell'anno scolastico a segnalare per iscritto i nominativi ed i numeri telefonici di persone di fiducia a cui affidare i figli in caso di emergenza, esonerando la scuola da ogni responsabilità.
4. In caso di incidenti in aula o in palestra o in qualsiasi altro locale dell'edificio, si fa riferimento al T.U. 81/2008.

Art 3 - Controllo e gestione delle assenze e giustificazioni

1. Per la gestione delle giustificazioni delle **assenze** ci si atterrà alla modalità seguente:

Gli studenti il giorno stesso del loro rientro o, in alternativa, il giorno successivo dovranno presentare al docente della prima ora regolare richiesta di giustificazione tramite apposito libretto delle giustificazioni che dovrà essere debitamente compilato dai genitori con la durata, la motivazione dell'assenza e la firma. Una volta controllata la validità formale della richiesta, l'insegnante procederà alla registrazione della stessa.

Le assenze per motivi sportivi sono invece gestite dall'Ufficio Sportivo che le segnala nel registro.

2. Nel caso di particolari patologie che necessitino di interventi mirati, la famiglia è tenuta a presentare in segreteria una segnalazione scritta corredata da certificato medico.
3. Assenze, ritardi, e richieste di uscite anticipate dalla scuola devono essere giustificate sull'apposito libretto dai genitori o da chi ne fa le veci. Gli alunni maggiorenni, previa autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci (da presentarsi in segreteria), possono autogiustificarsi.
4. Non è ammessa una giustificazione cumulativa per i periodi di assenza non continuativi.
5. La giustificazione deve riportare un'esplicita e convincente motivazione dell'assenza, secondo la normativa vigente. Poiché compete alla scuola accogliere o meno la giustificazione addotta, non possono essere ritenute sufficienti le diciture generiche, i "motivi personali" e simili.

6. Qualora l'insegnante abbia motivo di dubitare della validità dei motivi adottati contatterà la famiglia.
7. L'assenza dalle lezioni, eccezion fatta per le assenze sportive degli studenti-atleti (essendo lo sport il valore fondante della *mission* della scuola), va considerata un evento eccezionale in quanto incide negativamente sul regolare andamento del lavoro scolastico. Si ricorda che, secondo D.G.P. n.1020 del 4 luglio 2011 art. 9, la validità dell'anno scolastico è riconosciuta se la studentessa o lo studente ha frequentato almeno tre quarti dell'orario complessivo individuale. Pertanto, il superamento del 25% di ore di assenza sul monte ore dell'orario annuale personalizzato alla fine dell'anno scolastico preclude l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, anche in presenza di tutte votazioni positive.
8. Le assenze collettive non sono giustificabili, secondo la normativa vigente. È tuttavia obbligo per ogni alunno al rientro a scuola dimostrare, con nota scritta del genitore, che la famiglia è al corrente dell'avvenuta astensione ("...sono al corrente che mio figlio/a ha partecipato allo sciopero/manifestazione del..."). Il docente firmerà per presa visione e trascriverà sul registro di classe.
9. Gli studenti che non presentino regolare richiesta di giustificazione dell'assenza il giorno stesso del loro rientro o il giorno successivo saranno sanzionati dall'insegnante con la "nota per mancata giustificazione".
10. Gli studenti, assenti o in ritardo, nelle ore dei rientri pomeridiani devono giustificare agli insegnanti delle rispettive discipline nella prima delle successive lezioni, anche mattutina.

Art 4 - Comunicazioni scuola – famiglia: libretto scolastico e registro elettronico

1. Le comunicazioni scuola-famiglia e viceversa devono avvenire tramite libretto scolastico, che pertanto l'alunno è tenuto a portare sempre con sé, e/o tramite registro elettronico.
2. Per ogni anno scolastico viene rilasciato un nuovo libretto e restituito quello dell'anno precedente.
3. Il libretto va ritirato in segreteria, secondo comunicazione affissa all'albo, dai genitori o da chi ne fa le veci, previo deposito della firma oppure previa consegna della fotocopia controfirmata del documento d'identità.
4. Il libretto serve per giustificare le assenze e i ritardi degli studenti: tutte le assenze ed i ritardi degli studenti dovranno essere giustificati da un genitore che abbia depositato la firma.
5. In caso di smarrimento od esaurimento il genitore o chi ne fa le veci, oppure l'alunno stesso se maggiorenne, dovrà effettuare una nuova richiesta con l'apposito modello
6. Il registro elettronico ha valenza molteplice:
 - a. tenere le famiglie costantemente informate sull'andamento scolastico nelle singole discipline in ogni fase dell'anno;
 - b. tenere le famiglie aggiornate sullo svolgimento delle attività didattiche;
 - c. fornire un ulteriore spazio formalizzato per le comunicazioni scuola-famiglia.

Art. 5 - Intervallo

1. Gli intervalli mattutini hanno una durata di 10 minuti: dalle ore 10,00 alle ore 10,10 e dalle 11,50 alle ore 12,00.
2. La sorveglianza durante gli intervalli, ai sensi della Nota del Ministro della P.I. del 14.12.1983 – prot. nr. 9121, è affidata ai docenti secondo un turno prestabilito esposto all'albo.
3. Durante il periodo degli intervalli è tassativamente vietato agli alunni di allontanarsi dalla sede scolastica; gli alunni devono uscire dalle aule durante l'intervallo per permettere il ricambio d'aria.
4. L'alunno è richiamato ad osservare scrupolosamente l'orario degli intervalli, rientrando tempestivamente in aula per l'ora successiva; qualora l'alunno non osservasse tale disposizione, il docente dell'ora attinente, prima di consentire la riammissione, ha facoltà di invitare l'alunno stesso a dare informazioni o chiarimenti in merito al ritardo accumulato. Qualora tali motivi non siano ritenuti sufficientemente idonei o poco attendibili, all'alunno verrà comminato il provvedimento disciplinare di richiamo scritto (nota sul libretto).

Art. 6 - Esoneri

1. L'alunno, esonerato per motivi di salute dalle attività pratiche di Scienze motorie avendo presentato il certificato del medico di base, è tenuto alla presenza in palestra secondo il normale orario di lezione, tranne casi particolari che verranno valutati singolarmente. Per quanto riguarda l'esonero per motivi agonistici degli studenti atleti, si rimanda al Regolamento Sportivo.
2. Tutte le componenti dell'Istituto Toniolo, in conformità alla normativa scolastica vigente e in coerenza con l'indirizzo dell'Ente Gestore, ritengono l'insegnamento della

cultura religiosa uno strumento per sviluppare competenze di cittadinanza. Il riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della L. 10 marzo 2000 n°62, al nostro Istituto, secondo D.D.R. n°10/17.01 del 22.01.2001, ha introdotto anche per gli studenti frequentanti l'Istituto Toniolo il diritto di scegliere, all'atto dell'iscrizione e per ogni anno scolastico, se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Nel caso che gli studenti non si avvalgano dell'insegnamento della religione cattolica, ai sensi della C.M. 13 giugno 1986 n°177, è dato loro il diritto di scelta in ordine agli insegnamenti opzionali ed alle altre attività culturali e formative.

2. RELAZIONI CON GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE

Art. 7 - Udienze individuali

1. I docenti tengono settimanalmente, secondo il calendario affisso all'albo e visibile nel registro elettronico, udienze individuali.
2. Le udienze individuali sono aperte dall'inizio di ottobre alla fine di maggio (secondo le date affisse all'albo), con le interruzioni previste per le operazioni di scrutinio.
3. I genitori sono tenuti a prenotare l'incontro con il docente tramite richiesta scritta sul libretto, che verrà controfirmata dal docente, o tramite registro elettronico, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

Art. 8 - Udienze collettive

1. Sono previste due udienze collettive, una per ogni quadrimestre, riservate soprattutto ai genitori che per motivi di lavoro o altro non possano accedere al normale colloquio individuale.

Art. 9 - Iscrizioni

1. Tutte le domande di iscrizione all'Istituto che ottemperano alle norme di legge devono essere accettate (ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n°62 sulla parità scolastica).
2. I termini e le modalità di iscrizione sono stabiliti dalla normativa provinciale.
3. Il termine ultimo delle iscrizioni è fissato entro il termine stabilito dalla Giunta Provinciale di Bolzano.
4. Nel caso di eccedenza di domanda rispetto ai posti disponibili nell'Istituto, si procede, non appena si conoscono i dati definitivi, a stilare una graduatoria delle domande di iscrizione, seguendo i criteri e l'ordine seguenti:
 - orfani o figli di invalidi;
 - alunni di provenienza dalla classe precedente dell'istituto;
 - alunni, non ripetenti, provenienti da altri istituti pubblici o paritari;
 - alunni ripetenti provenienti da scuola pubblica o privata.

Art. 10 - Segreteria

1. La segreteria è a disposizione dei genitori secondo l'orario esposto all'albo; è a disposizione degli alunni solamente durante il periodo degli intervalli mattutini.
2. La richiesta di modulistica o il ritiro di certificati avverrà presso il front-office (piano terra-ufficio segreteria).
3. Il rilascio dei certificati è effettuato durante l'orario di apertura al pubblico, entro cinque giorni dalla richiesta scritta.
4. Circa le altre procedure riguardanti i servizi di segreteria si rimanda alla Carta dei Servizi.

3. NORME COMPORTAMENTALI

Art. 11 - Norme generali di comportamento

1. Lo studente ha il dovere di concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi mediante la frequenza puntuale e regolare delle lezioni.
2. Riguardo al rispetto della persona e dell'ambiente si rimanda allo Statuto della studentessa e dello studente (art. 2).
3. L'abbigliamento e il comportamento durante tutte le attività che si svolgono all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico deve essere consono alle diverse situazioni.
4. In relazione alla Legge provinciale del 03.07.2006, si ricorda a tutti - studenti, docenti, personale amministrativo e ausiliario - l'assoluto divieto di fumare in tutti gli ambienti scolastici e le pertinenze dell'Istituto e durante lo svolgimento di tutte le attività scolastiche.
5. Non è permesso l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, compresi i riproduttori musicali digitali MP3, I-POD, ecc... (che devono essere tenuti spenti durante le lezioni), sia da parte degli studenti sia da parte dei docenti, ai sensi della C.M. 25.08.1998, nr. 362, e della disposizione del Ministro del 15.03.2007, avente oggetto: *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*

Gli studenti si devono attenere alle seguenti disposizioni:

- evitare l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione; si precisa che il cellulare deve essere tenuto spento. In caso di necessità verrà

- messo a disposizione il telefono della segreteria.
- l'utilizzo del telefono cellulare e degli altri dispositivi elettronici potrà essere concesso in aula per giustificati motivi o per precise finalità didattiche soltanto su autorizzazione del docente.
 - l'utilizzo del cellulare e degli altri dispositivi elettronici è invece autorizzato durante il periodo degli intervalli.
6. I possessori degli apparati trovati accesi saranno sanzionati con una nota disciplinare sul libretto. In caso di episodi reiterati o in caso di uso improprio dei suddetti dispositivi elettronici, agli studenti trasgressori potranno essere comminate opportune sanzioni disciplinari, in base alle norme dell'apposito Regolamento.
 7. Circa l'utilizzo dei dispositivi elettronici e digitali per scopi didattici si rinvia all'apposito Regolamento.
 8. Non è consentito mangiare, né bere, né servirsi del distributore automatico durante le ore di lezione e durante il cambio d'ora. In classe è permesso bere solamente acqua.
 9. È vietato usufruire delle uscite di emergenza, tranne in effettivo caso di emergenza.
 10. È vietato l'uso agli alunni della scala interna di servizio.
 11. È fatto divieto agli studenti di parcheggiare le automobili nel cortile della scuola. È consentito soltanto il parcheggio di biciclette e scooter negli appositi spazi individuati dalla scuola. Inoltre sia al momento dell'entrata nella sede scolastica che dell'uscita dalla medesima i motorini devono essere condotti a passo d'uomo. Non è consentito per ragioni di sicurezza, sostare nelle zone di accesso e di passaggio alla scuola.
 12. Durante le attività scolastiche mattutine gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni negli spostamenti. L'accompagnamento deve avvenire a piedi o eventualmente in autobus; non è consentito l'uso di mezzi privati di locomozione (motorini, biciclette, auto).
 13. Gli studenti non sono autorizzati ad utilizzare la fotocopiatrice.
 14. Nella logica del reciproco rispetto e della tutela dei beni che sono patrimonio comune, tutti sono tenuti ad un comportamento responsabile per la costante efficienza della sede scolastica e di tutti i beni interni e rispondono personalmente per eventuali danni. Gli studenti si impegneranno a tenere pulite e ordinate le aule, evitando di gettare carte ed immondizie varie per terra e di sporcare banchi e pareti, così come a rispettare mobili, ambienti e laboratori. I docenti eviteranno di far attaccare fogli e cartelloni alle pareti con nastro adesivo o puntine; se necessario è possibile richiedere ai collaboratori scolastici l'installazione di appositi sostegni. Si chiede inoltre a studenti e docenti di collaborare a curare la pulizia delle lavagne e degli appositi cancellini. In caso di danneggiamenti a beni materiali, nell'eventualità in cui non vengano individuati i responsabili, sarà l'intera classe a risarcire i danni.
 15. Durante il cambio ora non è concesso agli alunni di uscire dall'aula. L'alunno che dovesse chiedere di uscire, una volta suonato il campanello, dovrà chiedere il permesso all'insegnante dell'ora seguente per allontanarsi dall'aula stessa. Qualora tale alunno non osservasse tale disposizione, il docente dell'ora attinente, prima di consentire la riammissione, ha la facoltà di invitare l'alunno stesso a dare informazioni o chiarimenti in merito all'allontanamento dall'aula senza permesso. Qualora tali motivi non siano ritenuti sufficientemente idonei o poco attendibili, all'alunno verrà comminato

il provvedimento disciplinare di richiamo scritto (nota sul libretto).

16. Le persone estranee non autorizzate, non dovranno accedere per nessun motivo all'istituto, negli spazi della scuola riservati alle attività didattiche; per ogni eventuale richiesta dovranno rivolgersi all'ufficio di Segreteria.

Art. 12 - Determinazione delle sanzioni disciplinari

1. Rispetto alle norme disciplinari si rimanda all'art. 5 dello Statuto della studentessa e dello studente.
2. In armonia con i principi dello Statuto della studentessa e dello studente, di seguito vengono indicati i provvedimenti disciplinari, inflitti non solo per le infrazioni alle norme comportamentali sopraccitate, ma anche per la violazione dei doveri scolastici, fra i quali:
 - negligenza;
 - irregolarità nella frequenza;
 - giustificazioni contraffatte;
 - uso improprio degli strumenti digitali.

Comprovati comportamenti riprovevoli anche al di fuori dell'Istituto possono essere presi in considerazione, qualora tali atteggiamenti procurino discredito ed offuschino il buon nome della scuola.

3. Le infrazioni ai doveri di cui sopra sono così sanzionate:
 - a. richiamo verbale ad opera dell'insegnante o del Preside o del suo Vice;
 - b. richiamo scritto sul libretto da parte dell'insegnante con comunicazione alla famiglia;
 - c. richiamo scritto nel registro da parte dell'insegnante o del Preside o del suo Vice con comunicazione alla famiglia;
 - d. allontanamento dalla lezione con rinvio al Preside o al suo Staff;

e. per gravi infrazioni rispetto ai doveri scolastici è previsto l'allontanamento temporaneo dalla scuola. Nel periodo di allontanamento provvisorio dalla scuola, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi: lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il percorso scolastico stabilito dal Consiglio di classe per garantire che lo studente stesso raggiunga il successo formativo.

e.1. Elementi di valutazione della gravità sono:

- e.1.1. l'intenzionalità del comportamento;
- e.1.2. il grado di negligenza o di imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- e.1.3. la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente. A tal riguardo, per quanto si riferisce alla recidiva, ovvero alla reiterazione nella violazione dei doveri, si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente e senza specifici limiti di tempo.

f. Per gravissime infrazioni e comportamenti preoccupanti, quali:

- f.1. insulto e/o minaccia grave - violenza fisica - comportamenti recidivi nel consumo di bevande alcoliche o di assunzione di sostanze stupefacenti - spaccio di sostanze stupefacenti - danneggiamenti - furto,
- f.2. violenza, offesa, insulto o minaccia, anche tramite uso di dispositivi elettronici e digitali, nei confronti degli altri studenti e di tutte le componenti della scuola, è previsto il provvedimento di allontanamento dalle lezioni e la denuncia all'autorità competente.
- f.3. nei casi più gravi potrebbe essere deciso l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

Tali provvedimenti sono inappellabili.

Art. 13 – Organo di garanzia

4. Qualora l'alunno nel corso dell'anno scolastico incorra in tre note disciplinari sul registro di classe, il Coordinatore di classe avviserà tempestivamente la famiglia e convocherà un Consiglio di classe per deliberare provvedimenti disciplinari di sospensione.
 5. Si precisa quanto segue:
 - a. tre note sul libretto equivalgono ad una nota sul registro di classe;
 - b. due note per mancata giustificazione secondo i termini previsti dal Regolamento equivalgono ad una nota sul registro di classe;
 - c. tre note collettive (di classe) equivalgono ad una nota individuale sul registro di classe.
 6. Nel caso di sistematica trascuratezza nei doveri di studio, di indisponibilità al dialogo e alla collaborazione educativa, di contrarietà alla realizzazione di un leale e sereno rapporto educativo coerente con la proposta formativa offerta, e soprattutto qualora non si condivida più l'impostazione educativa dell'Istituto, per evitare fraintendimenti tra famiglia e Scuola, l'Ente Gestore, sentito il parere dei responsabili della scuola, inviterà ad orientarsi, anche nel corso dell'anno, verso altre realtà scolastiche/ educative presenti sul territorio.
 7. A seguito delle ripetute mancanze, di cui si fa riferimento ai comma precedenti, o di non promozione dovuta a rimarcato disimpegno nel corso dell'anno scolastico, nonostante i ripetuti inviti allo studente e alla famiglia a perseguire il successo formativo, il Presidente dell'Ente Gestore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere dei responsabili della scuola, potrà a fine anno non accogliere la domanda di iscrizione all'anno successivo.
1. L'Organo di Garanzia previsto dall'art. 6, commi 1, 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è disciplinato dal presente Regolamento.
 2. È composto dal Dirigente Scolastico o dal suo Vice, che lo presiede, due docenti scelti dal Collegio Docenti, un genitore indicato dal Consiglio di Istituto e da uno studente membro del Consiglio di Istituto, un rappresentante del personale non Docente e un rappresentante dell'Ente Gestore. Può essere prevista anche la nomina di un docente "supplente" che sostituisce il docente membro effettivo nel caso in cui quest'ultimo sia il soggetto erogante la sanzione disciplinare.
 3. L'Organo di garanzia decide, in via definitiva, in merito ai ricorsi degli studenti contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica. Decide inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sugli eventuali conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
 4. Il ricorso è ammesso se inoltrato entro 7 giorni dalla data di irrogazione della sanzione disciplinare. Nell'esplicitare il ricorso, l'interessato può chiedere di essere ascoltato.
 5. La convocazione dell'Organo di garanzia è disposta dal Presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione deve pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. In ogni caso l'organo si pronuncia non oltre 7 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
 6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre componenti, come

stabilito dall'art. 6, comma 7, dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta la comunicazione dell'assenza.

7. In caso di impossibilità a procedere per l'assenza di più componenti, l'organo è riconvocato due giorni dopo la prima convocazione. Il Presidente, in apertura di seduta, informa puntualmente i componenti in merito ai fatti che hanno originato il provvedimento.
8. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. L'esito del ricorso è comunicato per iscritto all'interessato.
10. In caso di esposti su presunti conflitti che sorgano, all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, l'organo di garanzia decide in via definitiva entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'esposto.

Art. 14 - Uso degli spazi e delle strutture della scuola

14.1 – Laboratori

1. Per l'utilizzazione dei laboratori di informatica (aula di fisica e multimediale) si deve osservare quanto segue:
 - a. l'accesso ai locali è consentito ai docenti che facciano richiesta in Segreteria dell'utilizzo dell'aula con gli alunni;
 - b. i docenti che utilizzano l'aula sono responsabili dei comportamenti degli alunni;
 - c. l'accesso al laboratorio deve avvenire alla presenza dell'insegnante

responsabile e gli alunni non possono essere lasciati soli;

- d. è assolutamente vietato consumare cibi o bevande di qualsiasi genere all'interno del laboratorio (è vietato anche bere acqua);
 - e. è assolutamente vietato l'utilizzo di cellulari, lettori MP3 e qualsiasi altro strumento che possa interferire con le attrezzature del laboratorio.
2. Per quanto riguarda l'utilizzazione delle Tecnologie nella scuola e quindi degli spazi sopraccitati si rimanda al Documento Programmatico della Sicurezza e all'apposito Regolamento.

14.2 - Palestra

1. Circa le modalità dell'utilizzo della palestra si rimanda all'allegato relativo al "Regolamento zona sportiva scolastica" ed a eventuali regolamenti di strutture sportive analoghe.
2. Gli insegnanti di Scienze motorie sono tenuti ad accompagnare gli alunni negli spostamenti dall'aula alla palestra e viceversa, qualora l'orario scolastico sia nella fascia mattutina (07.55 – 13.35). L'accompagnamento deve avvenire a piedi; non è consentito l'uso di mezzi privati di locomozione (motorini, biciclette, auto) o pubblici (autobus). Non è previsto l'accompagnamento negli spostamenti durante le ore dei rientri pomeridiani.
2. Circa le altre procedure riguardanti lo svolgimento dell'attività di Scienze motorie si rimanda alle circolari e al Regolamento in merito.

4. REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE

Art. 15 - Principi fondamentali

1. Le attività integrative sono finalizzate ad arricchire ed approfondire le tematiche dell'insegnamento.
2. Tutte le iniziative, nonché visite guidate, gite didattiche e viaggi d'istruzione, devono essere approvate dagli organi competenti.
3. Le proposte di gite scolastiche o viaggi d'istruzione, provviste di programma dettagliato, durata, periodo, destinazione, numero dei partecipanti e costi, vanno presentate al Dirigente in tempi ragionevoli.
4. Per quanto non indicato nel presente Regolamento circa le attività parascolastiche si rimanda alle decisioni approvate dal Consiglio di Istituto, dal Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe oppure illustrate nelle relative circolari.

5. SICUREZZA

Art. 16 - Norme sul rispetto della sicurezza

1. Circa le procedure attinenti le norme di sicurezza si rimanda al T.U. 81/2008. Tutti hanno il dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previsti a norma di legge.
2. In caso di urgenze mediche o di infortuni l'Istituto provvederà a chiamare i soccorsi e ad avvertire i genitori o chi ne fa le veci. Più precisamente il comportamento che il docente deve tenere in caso di infortunio o malessere degli alunni è il seguente:
 - a. richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso;
 - b. provvederà ad avvisare i familiari;
 - c. nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (tel. 118);

- d. provvederà all'avvio della procedura assicurativa prevista in caso di infortunio; il personale preposto alla vigilanza ha comunque l'obbligo di darne immediata notizia al Dirigente scolastico.
- e. la scuola non consegna farmaci nelle mani degli studenti, se non previa autorizzazione dei genitori o chi ne fa le veci.

3. Le finestre delle singole aule dovranno rimanere chiuse o basculanti durante le ore di lezione onde limitare i fattori di rischio per l'incolumità degli studenti. Le finestre possono essere tenute aperte solo durante gli intervalli per permettere di arieggiare i locali.

6. ATTUAZIONE E RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 17 - Disposizioni finali e procedure per la modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto, sostituisce ed annulla ogni altro preesistente.
2. Per quanto non contemplato nel Regolamento si vaglierà caso per caso.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di affissione all'Albo d'Istituto.
4. Il presente Regolamento può essere modificato su proposte, formulate per iscritto e debitamente motivate, indirizzate agli organismi competenti.

ALLEGATI

*ALLEGATO - Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria,
- Testo approvato con deliberazione della G.P. nr.2523 del 21 luglio 2003 -
Regolamento palestre - zona sportiva scolastica Talvera*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 2003, n. 2523

STATUTO DELLO STUDENTE E DELLA STUDENTESSA

Articolo 1

Principi generali

(1) La scuola è una comunità educativa, in cui gli studenti/le studentesse sono titolari di diritti e di doveri, fondati sulla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sulla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla Costituzione italiana, sullo Statuto di autonomia, sulle leggi ordinarie statali e provinciali e sulla normativa scolastica.

(2) I diritti e doveri si riferiscono a tre temi essenziali: rispetto della persona e dell'ambiente, qualità del servizio, partecipazione.

(3) Nell'esercizio dei diritti e doveri contenuti nel presente statuto gli studenti/le studentesse sono chiamati/e a collaborare in base alla loro età.

(4) Il piano dell'offerta formativa e il regolamento d'istituto si orientano anche alle disposizioni ed ai principi dello statuto dello studente e della studentessa.

(5) Ogni studente/studentessa è informato/informata sui contenuti del regolamento interno del proprio istituto nonché del vigente statuto dello studente e della studentessa, ricevendone una copia.

Articolo 2

Rispetto della persona e dell'ambiente

(1) Lo studente/La studentessa ha diritto al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa.

(2) Lo studente/La studentessa ha diritto ad una educazione fondata sul rispetto di tutti i suoi diritti e le sue libertà fondamentali da parte dei membri della comunità scolastica. Tali diritti e libertà si realizzano nella comunità scolastica attraverso una convivenza democratica, solidale, corretta nei comportamenti, e attenta a valorizzare anche le diversità.

(3) Lo studente/La studentessa ha diritto alla tutela della riservatezza dei dati e delle situazioni di carattere personale, da trattare esclusivamente per le esigenze strettamente necessarie all'intervento formativo della scuola.

(4) Lo studente/La studentessa ha diritto ad un ambiente salubre, sicuro, accogliente, con riferimento agli spazi ed alle persone, che favorisca l'apprendimento, l'incontro, la comunicazione e, in generale, la qualità di vita nella scuola.

(5) Lo studente/La studentessa ha il dovere di rispettare e di valorizzare la personalità propria e quella degli altri membri della comunità scolastica.

(6) Lo studente/La studentessa ha il dovere di rispettare l'ambiente scolastico e il patrimonio della scuola intesi come bene proprio e bene comune.

(7) Lo studente/La studentessa ha il dovere di collaborare fattivamente a scuola e durante le iniziative parascolastiche con gli altri componenti della comunità scolastica, di riconoscere e di rispettare l'azione del personale della scuola - dirigente, docente e non docente -, intesa come esercizio di attività e di doveri professionali.

(8) Lo studente/La studentessa ha il dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti.

Articolo 3

Qualità del servizio

(1) Lo studente/La studentessa ha diritto ad un'offerta formativa di qualità con la garanzia della continuità educativa e didattica tra cicli scolastici e all'interno di essi. Di tale offerta vengono informati lo studente/la studentessa, nonché i genitori o chi ne fa le veci.

(2) Lo studente/La studentessa ha diritto ad una scuola organizzata in funzione dei suoi bisogni individuali di apprendimento e di formazione, secondo tempi e modalità che tengano conto dei suoi ritmi di apprendimento e di vita. Agli alunni/Alle alunne in situazione di handicap, con difficoltà di apprendimento, come pure per quelli particolarmente dotati, è dedicata una specifica attenzione formativa.

(3) Lo studente/La studentessa ha diritto all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'esercizio dell'autonomia personale, della cittadinanza e della professione.

(4) Lo studente/La studentessa ha diritto ad una proposta formativa che favorisca, anche con l'uso dei sussidi e delle tecnologie più aggiornate, l'apprendimento e l'imparare ad imparare, nella prospettiva dell'educazione permanente. A tal fine sono agevolati i rapporti della scuola con il territorio nelle sue espressioni istituzionali, professionali e sociali.

(5) Lo studente/La studentessa ha diritto ad un qualificato insegnamento, aggiornato, efficace, e linguisticamente corretto. Obiettivi, contenuti e metodologie devono essere formulati in modo da essere comprensibili allo studente/alla studentessa e ai genitori.

(6) Lo studente/La studentessa ha diritto a una valutazione corretta e trasparente nei criteri, nelle forme e nelle modalità, che devono essere resi preventivamente noti agli studenti/alle studentesse e ai genitori. La valutazione è basata su molteplici elementi di verifica, è articolata in modo equilibrato nel tempo e rispetta il processo individuale di apprendimento dello studente/della studentessa, tenendo conto dell'autovalutazione. In quest'ottica le valutazioni devono avvenire ed essere rese note

tempestivamente.

(7) I genitori degli studenti/delle studentesse maggiorenni continuano a ricevere le comunicazioni della scuola, a meno che non rinuncino espressamente o a meno che lo studente/la studentessa non si opponga per iscritto.

(8) Lo studente/La studentessa ha diritto a non essere sottoposto/sottoposta a verifiche nei giorni immediatamente successivi a giorni festivi o d'interruzione dell'attività didattica a meno che esse non siano concordate per tempo tra studente/studentessa e docente. I compiti da svolgersi a casa, ispirati al principio della sensatezza, sono distribuiti, come le verifiche, in modo equo e programmato nell'arco della settimana. L'assegnazione di compiti da svolgere durante i giorni festivi, durante i fine settimana e durante l'interruzione dell'attività didattica è regolamentata sulla base di specifici accordi fra studenti/studentesse e insegnanti.

(9) Lo studente/La studentessa nonché i genitori o chi ne fa le veci hanno diritto ad una chiara informazione sui progressi compiuti ed, in generale, sul rendimento scolastico, compreso l'accesso alle verifiche scritte in classe ed alla parte del registro che riguarda lo studente/la studentessa. I genitori o chi ne fa le veci sono informati sui progressi nell'apprendimento dello studente/della studentessa attraverso giornate di udienza ed orari individuali di ricevimento. Il regolamento interno della singola scuola determina modalità e termini entro i quali l'alunno/alunna e i genitori siano informati sull'evidente scarso rendimento e la scarsa collaborazione nel periodo intercorrente fra la valutazione del primo quadrimestre e la comunicazione agli inizi di maggio circa l'incerto successo formativo. Se il successo formativo è dubbio, la relativa comunicazione avviene al più tardi agli inizi di maggio.

(10) Lo studente/La studentessa ha diritto ad attività didattiche integrative e complementari a supporto della sua formazione.

(11) Lo studente/La studentessa ha diritto ad un sostegno personalizzato, anche attraverso la disponibilità di appositi servizi, per l'autoorientamento sul piano dello studio, della vita di relazione, delle scelte scolastiche e professionali.

(12) Lo studente/La studentessa ha il dovere di concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi, nell'ambito del proprio corso di studi, mediante la frequenza puntuale e regolare delle lezioni e delle altre attività scolastiche, e con l'impegno nello studio.

(13) Lo studente/La studentessa ha il dovere di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo.

(14) Lo studente/La studentessa non può allontanarsi dall'area scolastica senza autorizzazione del/della dirigente scolastico/a o del/della suo/sua sostituto/a.

(15) Il regolamento d'istituto determina criteri generali riguardanti la partecipazione a manifestazioni pubbliche durante l'orario di lezione, sulla base dei quali il dirigente scolastico/la dirigente scolastica, sentito il comitato degli studenti e delle studentesse, rilascia le autorizzazioni caso per caso.

(16) Lo studente/La studentessa ha il dovere di presentare una valida giustificazione in caso di assenza. Sulle assenze giustificate da studenti/studentesse maggiorenni può essere informata la famiglia con la quale la scuola mantiene i contatti.

Articolo 4

Partecipazione

(1) Lo studente/La studentessa ha diritto, come presupposto per una effettiva partecipazione, ad un'informazione chiara e completa, comunicata in modo adeguato, sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi formativi e didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti, sulle metodologie, sui libri di testo e, in generale, sulle iniziative che lo/la coinvolgono.

(2) Lo studente/La studentessa ha diritto all'espressione della propria opinione, che può essere richiesta dalla scuola anche con appositi strumenti di rilevazione, e di avanzare proposte sul piano dell'offerta formativa, sui regolamenti d'istituto e sull'organizzazione del servizio scolastico.

(3) Lo studente/La studentessa ha diritto ad esprimere opinioni, a titolo personale o in rappresentanza di altri studenti/altre studentesse, purché espresse in forma corretta.

(4) Lo studente/La studentessa ha diritto all'assunzione di responsabilità sempre più estese, in modo graduale in relazione all'età, nella progettazione e nell'organizzazione di iniziative formative.

(5) Lo studente/La studentessa ha diritto all'associazione con altri studenti/altre studentesse dell'istituto ed all'utilizzazione di locali della scuola per trattare tematiche di interesse scolastico nei limiti e nelle modalità indicati dal regolamento di ciascun istituto.

(6) Lo studente/La studentessa ha diritto a mantenere i contatti con la scuola che eventualmente favorisce iniziative che coinvolgono, anche in forma associativa, ex studenti/ex studentesse.

(7) Lo studente/La studentessa ha il dovere di partecipare attivamente alla vita della scuola con spirito democratico, di impegnarsi perché sia tutelata la libertà di pensiero e d'espressione, e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza.

(8) Lo studente/La studentessa ha il dovere di rispettare le norme ed i regolamenti della scuola, nonché le decisioni assunte dagli organi competenti e le regole della civile convivenza.

(9) Lo studente/La studentessa ha il dovere di partecipare alla vita democratica della scuola, assumendo le responsabilità personali e quelle derivanti dalle funzioni di rappresentanza previste nei vari organismi scolastici.

(10) Lo studente/La studentessa ha il dovere di contribuire al proficuo uso degli spazi e dei tempi associativi offerti dalla scuola.

Articolo 5

Provvedimenti disciplinari

(1) I regolamenti interni delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari. I medesimi regolamenti determinano, altresì, le relative misure di carattere educativo, definiscono l'organo competente ad irrogare le sanzioni e stabiliscono il procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

- (2) Il Consiglio d'Istituto definisce le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni, tenuto conto delle proposte formulate dal collegio dei docenti, dai comitati dei genitori, nonché, nelle scuole superiori, delle proposte formulate dai comitati degli studenti e delle studentesse. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto del provvedimento concernente la definizione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, le stesse vengono inserite nel regolamento interno e comunicate a tutti gli interessati.
- (3) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- (4) La responsabilità disciplinare è personale. 5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- (6) Un comportamento scorretto non può influire sulla valutazione del profitto nelle singole materie ed aree disciplinari.
- (7) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- (8) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente/della studentessa. Se possibile, allo studente/alla studentessa va offerta l'opportunità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- (9) L'eventuale allontanamento dalla comunità scolastica è adottato dal consiglio di classe.
- (10) Il temporaneo allontanamento dello studente/della studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nella scuola elementare il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è possibile soltanto nei casi previsti dal comma 12.
- (11) Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente/la studentessa e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- (12) In tutti i gradi di scuola l'allontanamento dello studente/della studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- (13) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo/a stesso/a studente/studentessa sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente/alla studentessa è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- (14) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai/alle candidati/e esterni/e.

Articolo 6

Impugnazioni

- (1) Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti/delle studentesse e da parte dei genitori degli studenti/delle studentesse minorenni ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola o rispettivamente all'istituto scolastico comprensivo, istituito e disciplinato dalle singole istituzioni scolastiche.
- (2) L'organo di garanzia dei circoli didattici, degli istituti scolastici comprensivi e delle scuole medie è composto, oltre che dal/la dirigente scolastico/a, da almeno due rappresentanti dei genitori e da almeno due rappresentanti dei/delle docenti, dovendo essere garantita per ogni categoria la rappresentanza dei diversi gradi scolastici. L'organo di garanzia delle scuole secondarie superiori e degli istituti scolastici comprensivi, che includono anche una scuola secondaria superiore, è composto, oltre che dal/la dirigente scolastico/a, da almeno un/una rappresentante dei genitori, un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse e da due rappresentanti dei/delle docenti dovendo essere garantita la rappresentanza dei diversi gradi scolastici. Gli organi di garanzia sono presieduti da un/una rappresentante dei genitori.
- (3) Per ogni membro effettivo è eletto un membro sostitutivo della rispettiva categoria e del rispettivo grado scolastico. I membri sostitutivi svolgono la propria funzione all'interno dell'organo di garanzia nei casi di incompatibilità o di assenza dei membri effettivi.
- (4) Oltre ai casi di incompatibilità previsti dall'articolo 30 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, i/le rappresentanti dei docenti risultano incompatibili qualora appartengono al consiglio di classe della classe dell'alunno/alunna interessata al provvedimento disciplinare, mentre i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse e i/le rappresentanti dei genitori risultano incompatibili, qualora appartengono alla classe o sono genitori di un alunno/un'alunna della classe interessata al ricorso.
- (5) La durata in carica dell'organo di garanzia è fissata autonomamente dal Consiglio d'istituto per una durata massima di un triennio.
- (6) L'organo di garanzia effettua un tentativo obbligatorio di conciliazione tra lo studente/la studentessa maggiorenne o rispettivamente i suoi genitori e il coordinatore/la coordinatrice di classe o rispettivamente l'insegnante, che ha promosso applicazione della sanzione disciplinare. In caso di accordo tra le parti viene redatto un verbale d'intesa, con il quale il procedimento si conclude. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l'organo di garanzia decide in merito al ricorso.
- (7) L'organo di garanzia è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto del/la presidente.
- (8) Gli organi di garanzia decidono, su richiesta degli studenti/delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione e alla violazione del presente statuto dello studente e della studentessa.
- (9) L'esecuzione delle sanzioni disciplinari rimane sospesa fino alla scadenza del termine di ricorso stabilito dal regolamento interno o rispettivamente fino alla decisione dell'organo di garanzia nel caso della presentazione di un ricorso.

**INTENDENZA SCOLASTICA IN LINGUA ITALIANA
UFFICIO FINANZIAMENTO SCOLASTICO**

**REGOLAMENTO
PALESTRE ZONA SPORTIVA SCOLASTICA TALVERA**

ORARIO DI ACCESSO

PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE:

da lunedì a venerdì: dalle ore 07.50 alle ore 13.25
dalle ore 14.30 alle ore 18.40

sabato: dalle ore 07.50 alle ore 13.05

PER LE SOCIETÀ SPORTIVE:

da lunedì a venerdì: dalle ore 19.00 alle ore 22.00

ORARIO DEGLI SPOGLIATOI

Gli utenti possono accedere agli spogliatoi 10 minuti prima dell'inizio dell'attività in palestra: 07.40 – 13.50 – 18.50.

GLI SPOGLIATOI DEVONO ESSERE LASCIATI LIBERI ENTRO IL TERMINE DELL'ORARIO DI LEZIONE O DEL TURNO ASSEGNATO.

PER LE SOCIETÀ SPORTIVE: GLI SPOGLIATOI DEVONO ESSERE LASCIATI LIBERI ENTRO LE ORE 22:15.

INGRESSO IN PALESTRA

L'INGRESSO IN PALESTRA È CONSENTITO UNICAMENTE IN PRESENZA DI UNA PERSONA ADULTA E RESPONSABILE:

- l'insegnante di educazione fisica per gli alunni
- il responsabile autorizzato per i gruppi sportivi e società.

IL RESPONSABILE, AL TERMINE DELLE LEZIONI O DEL TURNO ASSEGNATO, PROVVEDERÀ A CHIUDERE A CHIAVE LE PORTE DI UFFICI E MAGAZZINI E RESTITUIRE LE CHIAVI.

L'ACCESSO ALLE REGIE È VIETATO AGLI STUDENTI ED ALLE SOCIETÀ.

ATTREZZATURE SPORTIVE

Alle scuole si riserva l'uso esclusivo di tutte le attrezzature sportive contenute nel magazzino attrezzi, delle attrezzature fisse quali funi, pertiche, scala orizzontale ed attrezzi con comando dalle regie.

Le associazioni sportive possono usare la rete di pallavolo, i canestri e le spalliere; eventuali danni causati da un uso improprio delle attrezzature sono a carico delle associazioni.

GLI UTENTI SONO INVITATI AD UTILIZZARE LE ATTREZZATURE SPORTIVE CON ATTENZIONE E SECONDO LE LORO SPECIFICHE CARATTERISTICHE. LE

ATTREZZATURE SPORTIVE NON DEVONO ESSERE PORTATE ALL'ESTERNO DELLA PALESTRA.

VALORI ED OGGETTI PERSONALI

Il consegnatario, il personale addetto alla zona sportiva scolastica, i docenti ed i responsabili delle associazioni sportive non rispondono di eventuali furti negli spogliatoi.

I FURTI VANNO COMUNQUE DENUNCIATI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DANDO PREVENTIVA INFORMAZIONE AL PERSONALE ADDETTO.

NORME DI COMPORTAMENTO

È VIETATO QUALSIASI COMPORTAMENTO CHE POSSA CAUSARE DANNI, in particolare:

- al rivestimento antinfortunistico delle pareti;
- alle porte, ai pannelli divisorii e all'impianto di illuminazione;
- alle strutture sportive fisse.

IN PALESTRA È VIETATO IL GIOCO DEL CALCIO/CALCETTO.

SONO VIETATI QUEI COMPORTAMENTI SCORRETTI E INDECOROSI CHE POSSONO CREARE DISAGIO ED OFFENDERE L'ALTRUI SENSIBILITÀ.

RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI VERSO COSE E PERSONE

GLI UTENTI DELLA PALESTRA RISPONDONO INDIVIDUALMENTE PER DANNI A COSE E PERSONE CAUSATI VOLONTARIAMENTE A SEGUITO DI COMPORTAMENTI IRRESPONSABILI, VIOLENTI E AGGRESSIVI.

NORME IGIENICHE

L'ACCESSO ALLA PALESTRA È CONSENTITO SOLO CON SCARPE DA GINNASTICA RIGOROSAMENTE PULITE.

Le scarpe devono essere riservate solo per l'uso interno e non utilizzate all'esterno per jogging o il normale uso quotidiano.

Non sono considerate idonee scarpe con soles nere o soles con rilievi tipo cross.

Negli spogliatoi e nelle docce è vietato l'uso di contenitori in vetro.

In palestra, negli spogliatoi e nei corridoi è vietato consumare alimenti o bevande.

Chewing-gum devono essere gettate nei cestini per i rifiuti.

IN TUTTO L'IMPIANTO È ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE

**IL CONSEGnatario DELLA ZONA
SPORTIVA SCOLASTICA TALVERA
Ft.o geom. Carlo Pomaro**